

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 173/03/2011**

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 207/11/, pervenuto in data 17.2.2011, la Al. Sa. s.n.c. impugnava l'avviso di accertamento n. T9K020400432/2010, avente ad oggetto le maggiori imposte dovute perché l'Agenzia delle Entrate di Como, in applicazione degli Studi di settore, aveva accertato maggiori ricavi per Euro 74.104,00, per l'anno di imposta 2005.

Esponeva (tra l'altro) la ricorrente:

Che era illegittimo l'utilizzo della ricostruzione fornita dagli Studi di settore;

Che non era compiutamente motivato l'avviso;

Che, nel merito, non si trattava di incongruenza grave;

Che, come ribadito dalla Cassazione, il contribuente può provare, anche mediante presunzioni semplici, l'inapplicabilità degli standard di settore;

Che essa ricorrente aveva già nel corso del contraddittorio evidenziato che effettua significative vendite a stocchisti, non indicate nella descrizione del cluster n. 30;

Che l'andamento sfavorevole delle vendite può determinare la necessità di ricorrere in modo più massiccio alle vendite "a saldo";

Che anche la Circolare ministeriale n. 44/2008 evidenziava che, nel settore moda, può farsi ricorso a in modo massiccio a vendite a saldo e a stock;

Che nell'allegato L al ricorso si evidenziava come era stato ridotto il margine operativo delle vendite correnti;

Che nell'allegato R al ricorso si indicava il pagamento della fatture delle vendite effettuate ad acquirenti stocchisti;

Che non vi erano circostanze gravi, precise e concordanti per fondare le presunzioni semplici posta a fondamento degli Studi di settore;

Che la percentuale di scostamento non raggiungeva livelli di anormalità e irragionevolezza: 4,62% rispetto al ricavo minimo e 6,22% rispetto al ricavo puntuale.

Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.

Con i ricorsi R.G.R. n. 206/11, 208/11 e 209/11, rispettivamente Sa. Ca., Sa. Al. e Ma. Cl., quali soci di detta società, impugnavano gli avvisi che erano stati emessi dall'Agenzia delle Entrate, imputando a ciascun ricorrente i rispetti redditi di partecipazione.

Con le esposte argomentazioni i ricorrenti concludevano per l'annullamento degli atti impugnati.

In tutti i giudizi si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto dei ricorsi.

All'udienza del 11.7.2011, sentiti il relatore e le parti e riuniti i ricorsi, la Commissione Tributaria riservava la decisione.

Recentemente la Cassazione Sez. Unite con la sentenza n. 26635/2009, ha statuito (tra l'altro) che il contraddittorio deve ritenersi un mezzo essenziale ed. imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa; ed inoltre il contraddittorio è anche il mezzo più efficace per consentire un necessario adeguamento dell'elaborazione parametrica - che essendo una estrapolazione statistica a campione di una platea di

contribuenti soffre delle incertezze da approssimazione dei risultati proprie di ogni strumento statistico - alla concreta realtà reddituale oggetto dell'accertamento nei confronti del singolo contribuente. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell'accertamento con applicazione dei parametri in quanto la procedura in questione costituisce un sistema basato su una presunzione semplice, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito (sentenza n. 105/2003 ed ord. n. 140/2003 ed in quanto l'astrattezza dell'elaborazione statistica trova un efficace correttivo nel contraddittorio preventivo con i soggetti destinatari dell'accertamento).

All'esito di un motivato e condivisibile iter argomentativo, la Cassazione, nella citata sentenza, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lego determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedi mentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno poste le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente".

Nella fattispecie concreta, le doglianze dei ricorrenti appaiono comprovate dai documenti prodotti ed invece non meritano pregio le contestazioni mosse dall'Ufficio.

Infatti, i ricorrenti hanno documentato le rimanenze iniziali, quelle finali, i ricavi nelle vendite ordinarie e quelli nelle vendite a stocchisti; i ricorrenti hanno comprovato che lo scostamento è stato giustificato proprio da tali vendite che hanno comportato minori ricavi.

Gli scostamenti indicati negli studi di settore sono del resto davvero marginali e giustificati dalla documentazione prodotta e dalle precise e circostanziate argomentazioni dei ricorrenti.

Pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, ritiene questa Commissione Tributaria Provinciale che sia aderente alla fattispecie concreta accogliere i ricorsi riuniti.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 3<sup>a</sup>, così provvede:

- accoglie i ricorsi riuniti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.